

LE NOVITÀ DELLA MANOVRA DI BILANCIO PER IL 2023

Dott. Emilio Rocchini

UNA RIFORMA RINVIATA

Nel solco della precedente legge di bilancio, anche le novità previdenziali contenute nella manovra per il 2023 ([l. 197/2022](#)) non paiono destinate a lasciare il segno nell'ordinamento italiano.

La legge di bilancio per il 2023, infatti, non opera alcuna riforma delle pensioni ma opta per un intervento conservativo e manutentivo dell'esistente.

QUOTA 103

In materia pensionistica, la legge di bilancio introduce per il 2023 una nuova forma di pensionamento anticipato denominata **quota 103**.

Quota 103 si inserisce pienamente tra le misure di manutenzione, andando a sostituire (e in una certa misura anche affiancare) e le precedenti **quota 100** (conseguibile con 60 anni di età e 40 di contributi) e **quota 102** (accessibile 62 anni e 41 di contributi).

È bene chiarire subito, infatti, che queste – quota 100 e quota 102 – restano dei canali di accesso alla pensione per quanti hanno maturato i relativi requisiti entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2022.

Lo stesso avviene con quota 103, che resta accessibile anche negli anni futuri, purché i relativi requisiti siano conseguiti entro la fine del 2023.

QUOTA 103: I DESTINATARI

Quota 103 è accessibile:

- ai lavoratori subordinati e autonomi del settore privato;
- ai lavoratori pubblici.

Resta preclusa ai liberi professionisti (salvo che non ricongiungano la propria posizione nell'AGO o in un fondo speciale della stessa) e al personale della polizia, delle forze armate e ai vigili del fuoco.

QUOTA 103: IL REQUISITO CONTRIBUTIVO

Il requisito contributivo pari a **41 anni** può essere perfezionato anche ricorrendo al **cumulo**, che però non può riguardare i periodi di contribuzione accantonati presso i regimi previdenziali dei liberi professionisti, utilizzabili solo tramite la ricongiunzione onerosa.

Sono utili anche gli eventuali periodi maturati all'estero.

Ai fini del conseguimento del requisito contributivo, rimane confermata la previsione secondo cui **almeno 35 anni devono essere effettivi**, al netto cioè di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione.

QUOTA 103. LA DECORRENZA

Come già per quota 100 e quota 102, il trattamento pensionistico in quota 103 decorre **trascorsi 3 mesi** dalla maturazione dei requisiti.

Il differimento diventa di 6 mesi se si tratta di lavoratori pubblici.

Fa eccezione il personale della scuola per cui la decorrenza della pensione è fissata all'anno scolastico successivo alla domanda di collocamento in riposo (domanda entro il 28 febbraio).

In sede di prima applicazione, la decorrenza della pensione è fissata al 1° aprile per i lavoratori privati e al 1° agosto per i pubblici.

QUOTA 103: LA PRESTAZIONE

Per quanto riguarda la prestazione, non cambiano le regole già previste in riferimento a Quota 100.

Il lavoratore quindi maturerà un trattamento calcolato in base al proprio regime specifico, misto o contributivo (a seconda dell'anzianità contributiva al 1995), senza penalizzazioni ulteriori.

Rispetto al passato, tuttavia, è previsto **un tetto alla prestazione** che viene posta in pagamento. La pensione, infatti, non potrà superare **5 volte il trattamento minimo**, vale a dire circa 2.820 euro mensili.

Tale riduzione opera sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni).

QUOTA 103: IL CUMULO

Anche per la pensione in quota 103 valgono le regole limitative del cumulo rispetto ad altri redditi da lavoro autonomo o subordinato.

In particolare, la pensione **non è cumulabile con qualunque altro reddito**, anche se prodotto all'estero.

Si tratta di un regime particolarmente rigido: la percezione di altri redditi dà luogo alla sospensione del trattamento nell'anno e alla restituzione dei ratei eventualmente già pagati.

Con una disposizione recentemente confermata dalla Corte costituzionale ([sent. 234/2022](#)), fa eccezione unicamente il reddito derivante da **lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro** lordi annui, reddito che resta esente anche da contribuzione previdenziale.

L'INCENTIVO ALLA PERMANENZA IN SERVIZIO

La legge di bilancio introduce un incentivo in favore di quanti raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento in quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2023, ma scelgono di trattenersi in servizio.

Questi lavoratori potranno chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico o privato) la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota di contribuzione alla gestione pensionistica a proprio carico (di regola il 9,19%). Resta confermata, invece, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro.

Tale quota non viene versata e accreditata alla posizione individuale del richiedente ma è percepita direttamente in busta paga.

Chi opta per l'incentivo dunque avrà **una busta paga più alta ed una pensione più bassa**.

L'importo percepito in busta paga è assoggettato a tassazione ordinaria.

ANTICIPO PENSIONISTICO SOCIALE C.D.APE SOCIALE

La manovra 2023 conferma anche l'APE sociale.

Questa si configura come una prestazione solo latamente assimilabile a una pensione, ma che in realtà è una indennità erogata dall'INPS con la funzione di sostenere il reddito di lavoratori sino alla pensione di vecchiaia (67 anni) a condizione che:

- siano residenti in Italia,
- abbiano compiuto almeno 63 anni,
- abbiano cessato il rapporto di lavoro,
- si trovino in particolari situazioni e
- abbiano conseguito una certa anzianità contributiva.

APE SOCIALE: I DESTINATARI E I REQUISITI

I requisiti contributivi differiscono a seconda della categoria dei beneficiari:

- caregivers (coniuge o parente 1° grado, handicap con gravità ex art. 3 comma 3, l. 104/1992), disoccupati «di lungo corso» (cessazione indennità disoccupazione dal almeno 3 mesi) e invalidi al 74%: **30 anni di contribuzione**;
- lavoratori addetti ad attività gravose (all. 3, legge 234/2021: facchini, pescatori, operai agricoli, tecnici della salute, portantini, conduttori di mulini, ecc.) per almeno 7 anni negli ultimi 10 (o 6 negli ultimi 7): **36 anni di contribuzione** o **32 anni di contribuzione** per operai edili e ceramisti;

Per le donne, i requisiti contributivi sono ridotti di 1 anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni.

I requisiti contributivi possono essere cumulati anche se accantonati presso più gestioni previdenziali (eccezione casse libero professionali). La prestazione è erogata *pro quota*.

APE SOCIALE: LA PRESTAZIONE E IL CUMULO

La prestazione corrisponde alla rata mensile di pensione maturata al momento dell'accesso all'APE ed è erogata per 12 mensilità.

È previsto un tetto massimo pari a 1.500 euro lordi mensili (non rivalutabili).

L'APE è incompatibile con qualsiasi indennità di disoccupazione e pensione diretta.

Può invece essere cumulata con il reddito da lavoro dipendente nel limite di 8.000 euro lordi annui e con quello autonomo entro 4.800 euro lordi annui.

OPZIONE DONNA

Anche per il 2023 è prorogata la possibilità per le lavoratrici di anticipare il pensionamento con il ricorso a **opzione donna**.

Peraltro, la disciplina risulta inasprita rispetto alla precedente proroga che ha consentito l'accesso alla pensione anticipata alle lavoratrici in possesso di 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 anni le autonome) entro il 31 dicembre 2021.

Con la legge di bilancio per il 2023, infatti, oltre alla maturazione di requisiti contributivi e anagrafici – inaspriti rispetto al passato – l'opzione è subordinata al possesso di una condizione soggettiva, analoga quella prevista per l'Ape sociale.

OPZIONE DONNA: I REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI

Possono accedere all'opzione donna le lavoratrici dipendenti o autonome in possesso di:

- **60 anni unitamente a 35 anni di contributi**, purché tali requisiti siano conseguiti entrambi entro il 31 dicembre 2022. Il requisito anagrafico è ridotto di un anno (59 anni) in presenza di un figlio e di due anni in presenza di due figli (58 anni).

Per le **sole lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese** in crisi, i requisiti sono **58 anni e 35 anni di contributi**, comunque da conseguire entro il 31 dicembre 2022.

I REQUISITI SOGGETTIVI

La possibilità di accedere all'opzione donna è subordinata al possesso di una delle seguenti condizioni soggettive:

1. essere **caregivers**, vale a dire svolgere assistenza, al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi, al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
2. soffrire di una **invalidità** con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
3. essere **lavoratrice licenziata o dipendente** da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.

OPZIONE DONNA: LA PRESTAZIONE

La prestazione anticipata in opzione donna è integralmente calcolata con il sistema contributivo.

Restano inoltre confermate le finestre mobili di 12/18 mesi per subordinate ed autonome per la decorrenza del trattamento.

In sede di prima applicazione, dunque, la prima finestra di decorrenza utile per le autonome che hanno maturato i requisiti nel 2022 si aprirà il 1° agosto 2023, mentre per le dipendenti il 1° febbraio 2023.

Le ultime incluse nella proroga (cioè che maturano i requisiti nel dicembre 2022) vedranno aprirsi la finestra rispettivamente il 1° luglio 2024 ed il 1° gennaio 2024.

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA

La perequazione è il termine che identifica la rivalutazione dell'importo pensionistico legato all'inflazione.

La legge di bilancio opera una riduzione della perequazione per le pensioni di importo più elevato.

Più nel dettaglio, per il biennio 2023-2024, la rivalutazione opera sull'importo complessivo del trattamento, secondo le seguenti fasce:

- 100% per i trattamenti pensionistici sino a quattro volte il Trattamento minimo di pensione (TM);
- 85% per i trattamenti pensionistici compresi tra quattro e cinque volte il TM;
- 53% per i trattamenti pensionistici compresi tra cinque e sei volte il TM;
- 47% per i trattamenti compresi tra sei e otto volte il TM;
- 37% per i trattamenti compresi tra otto e dieci volte il TM;
- 32% per i trattamenti superiori a dieci volte il TM.